



UNIVERSITÀ DI PISA

Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico – amministrativo da erogare per l'esercizio 2011

Relazione tecnico - finanziaria e illustrativa

In data 29 novembre 2011, la delegazione pubblica dell'Università di Pisa e le OO.SS. territoriali rappresentative con la R.S.U. di Ateneo, hanno sottoscritto, sulla base delle intese raggiunte nei tavoli tecnici del 14 ottobre e del 4 novembre 2011, l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico – amministrativo da erogare per l'esercizio 2011.

L'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 prescrive che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1.

L'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, comma 1, dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.

La presente relazione tecnico-finanziaria e illustrativa è redatta in assenza degli appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica in quanto ad oggi non ancora resi disponibili tramite i relativi siti istituzionali.

Nella **premessa** dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico - amministrativo da erogare per l'esercizio 2011, sono indicati i riferimenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed i Contratti Collettivi Integrativi e gli accordi già stipulati che costituiscono i punti di riferimento dell'Ipotesi stessa. In particolare, il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2011, stipulato il 24 marzo 2011 e la successiva integrazione sottoscritta il 10 giugno 2011; il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie, stipulato il giorno 16 novembre 2005 come integrato il 18 giugno 2007 e il 16 luglio 2009; l'Accordo sull'istituzione dell'indennità accessoria mensile siglato il 4 settembre 2007; il Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale

tecnico amministrativo da erogare per l'esercizio 2009, siglato il 16 luglio 2009, come integrato il 6 ottobre 2010.

A seguire, l'indice degli argomenti che facilita la lettura del testo:

- 1. FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
- 2. UTILIZZO DEI FONDI
- 3. PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE
- 4. INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE
- 5. COMPENSI PER RISCHIO, DISAGIO E REPERIBILITA'
- 6. POSIZIONI ORGANIZZATIVE
- 7. SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI
- 8. PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE
- 9. DISPOSIZIONI FINALI

Al **punto 1 - Finanziamento del trattamento accessorio** - sono evidenziati gli stanziamenti di competenza 2011, suddivisi nei tre macrofondi previsti dal CCNL, con esclusione degli accantonamenti effettuati ai fini delle progressioni orizzontali (disciplinati da specifico CCI) e delle eventuali integrazioni a valere su fondi propri, con risorse a carico dei propri bilanci, che non possono essere preventivamente quantificate. Tali integrazioni in nessun caso potranno eccedere complessivamente il limite previsto dalla legge finanziaria 2006 (l. n. 266/05), articolo 1, comma 189 e s.m.i.; a tal fine gli Uffici competenti compieranno, come già è stato fatto negli anni precedenti, un monitoraggio costante delle previsioni di integrazione comunicate dalle strutture dell'Ateneo.

Tutti gli importi, determinati nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono rilevati al lordo amministrazione al netto di Irap, salvo quando diversamente specificato. L'abbattimento, fino al 10% degli stanziamenti 2004, ex art. 67, c. 5 D.L. 112/08 convertito con modificazioni con Legge 133/08, è già stato applicato e l'eventuale decurtazione del fondo ex art. 9, comma 2 bis, Legge 30 luglio 2010 n.122 (riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) potrà essere determinata solo al 31/12/2011. Qualora si rendesse necessario operare una riduzione del fondo, saranno le parti a decidere quali singole voci retributive diminuire.

Il finanziamento necessario per l'applicazione della presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo è già stato previsto - e approvato dagli Organi competenti - negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo e non comporta oneri aggiuntivi (Tit. 01, Cat. 02, Cap. 02 "Trattamento accessorio al personale tecnico - amministrativo").

L'importo da ripartire per l'anno 2011, pari a 4.367.961,00 euro (comprensivo di 160.000,00 euro integrati dal fondo per il lavoro straordinario che, per il 2011, è pertanto pari a 601.967,00 euro),¹ sarà integrato dalle economie di spesa degli anni precedenti che, a norma dell'art. 88, comma 5, del CCNL 16 ottobre 2008, sono portate in aumento delle risorse

¹ V. C.C.I. 24 marzo 2011 sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2011, e la successiva integrazione sottoscritta il 10 giugno 2011.

dell'esercizio successivo. Tali economie sono state stimate al 3 ottobre 2011 in 287.748,00 euro e saranno destinate a incrementare il fondo per la produttività collettiva di cui all'art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL 16.10.2008. Al 31/12/2011 le economie già stimate saranno quantificate in maniera definitiva, con conseguente possibile variazione del budget a disposizione per l'istituto menzionato.

Il punto 2 - Utilizzo dei fondi - è sintetizzato nella Tabella di pag. 5 che evidenzia la consistenza delle singole poste che compongono i Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa di competenza 2011:

Produttività collettiva	1.089.448,00
Indennità accessoria mensile	1.405.768,00
Compensi per disagio e rischio	311.900,00
Indennità di responsabilità per le Categorie B, C e D	692.401,00
Retribuzione di posizione e di risultato per la Categoria EP	816.798,00
Sostegno alle politiche per l'utilizzo dei mezzi pubblici	<u>51.646,00</u>
	4.367.961,00
Lavoro straordinario	<u>601.967,00</u>
	4.969.928,00

Il punto 3 - Produttività collettiva e individuale - definisce le regole per l'attribuzione della produttività collettiva, il cui importo totale è pari a 1.377.196,00 euro: €1.089.448,00 dal Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale 2011 (di cui € 70.000,00 da lavoro straordinario 2011) + € 287.748,00 da economie su stanziamenti che si riferiscono agli anni precedenti, ulteriormente incrementato, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge Finanziaria 2006 e s.m.i., dalle quote autofinanziate dalle Strutture per i contratti a tempo determinato i cui oneri gravano su fondi di ricerca.

Si propone, per l'anno 2011, che l'attribuzione della produttività collettiva al personale delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio (comma 4) sia effettuata secondo cinque parametri: 1. Formazione ed aggiornamento professionale; 2. Orari di lavoro finalizzati al miglior funzionamento delle strutture e all'ampliamento degli orari di apertura all'utenza esterna; 3. Attività disagiate e/o rischiose; 4. Attività di supporto a didattica e ricerca; 5. Qualità della prestazione professionale. Inoltre, i responsabili delle strutture dovranno considerare altresì le attività svolte e i risultati raggiunti, correlati agli obiettivi assegnati, nell'anno 2011, da valutare all'interno del parametro n. 5 "Qualità della prestazione professionale". Per il personale dell'amministrazione centrale, già valutato negli anni precedenti sulla base delle attività svolte e dei risultati raggiunti, non vi sono cambiamenti (comma 7).

Al comma 8 si conferma il termine di conclusione della procedura di valutazione in 60 giorni dall'avvio della stessa, termine che i responsabili delle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio e i dirigenti dell'amministrazione centrale sono tenuti rispettare. I commi successivi descrivono le fasi del processo di valutazione (commi 10-13).

L'Amministrazione e le Rappresentanze sindacali si impegnano, entro la fine dell'anno 2012, a mettere a punto un sistema di valutazione basato sull'individuazione preventiva delle attività da svolgere, delle prestazioni attese, correlate agli obiettivi assegnati, e dei relativi criteri di valutazione, per tutte le categorie di personale e per tutte le strutture dell'Ateneo. Tale sistema dovrà prevedere verifiche periodiche e i criteri di valutazione dovranno essere comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento (comma 14).

Per quanto riguarda la remunerazione di eventuali specifiche prestazioni professionali (comma 15) si rinvia al Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi interni ed esterni retribuiti e per la disciplina delle incompatibilità del Personale Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.

Tali possibili importi ulteriori saranno finanziati con fondi propri, con risorse a carico dei propri bilanci, ed esclusivamente a seguito di conferimento di incarico interno debitamente autorizzato secondo quanto previsto dal citato Regolamento di Ateneo. Nella definizione del trattamento economico collegato all'incarico dovrà, inoltre, tenersi in considerazione il maggior impegno quantitativo e qualitativo richiesto al personale e, in ogni caso, nell'anno di riferimento, l'importo complessivo massimo non potrà superare 3.000,00 euro pro capite lordo dipendente. Complessivamente, tali incrementi dovranno essere compatibili con il limite previsto dal comma 189 della legge finanziaria 2006, perciò i compensi saranno erogati contestualmente a tutti gli interessati nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si è svolta la prestazione. Nell'ipotesi in cui si ecceda complessivamente il limite previsto dall'art. 1, c.189 della l. n. 266/05 e s.m.i., si procederà all'abbattimento proporzionale di ciascun compenso.

Infine, con riferimento all'anno 2011, è prevista altresì la ripartizione dei crediti, da parte del personale, per la quota, che confluisce in apposito fondo del bilancio di Ateneo al Tit. 7, Cat. 19, Cap. 2, derivante da attività rese dal personale tecnico-amministrativo, di tutte le aree e categorie, nell'ambito dei contratti conto terzi e convenzioni in collaborazione. Tale quota, da quantificare al 31 dicembre 2011, sarà ripartita contestualmente e con le medesime modalità previste per la distribuzione della produttività collettiva, fatta salva la diversa natura dell'emolumento (commi 16-17).

Le somme non spese su tutti gli istituti previsti dall'ipotesi (fatta eccezione per quelle provenienti dall'istituto degli EP, che saranno destinate ai medesimi), confluiranno nell'istituto della produttività collettiva, che sarà erogata al personale dopo il pagamento di tutti gli istituti contrattuali relativi all'anno 2011 e fatta salva la verifica che tali economie non siano necessarie per fare fronte ad altri imprevisti pagamenti, sempre relativi al trattamento accessorio del personale tecnico e amministrativo.

Il punto 4 - Indennità accessoria mensile - disciplina l'indennità mensile prevista all'art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005 e accoglie le disposizioni contenute nell'accordo siglato dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale il 4 settembre 2007. L'indennità accessoria mensile continua ad erogarsi nella misura individuale di Euro 66,00 lordo dipendente.

Al punto 5 - Compensi per rischio, disagio e reperibilità - sono regolati i compensi per i compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedano interventi di urgenza. I compensi di cui si tratta nell'Ateneo sono i seguenti: indennità di rischio (D.P.R. n.146/75); indennità di

reperibilità; indennità di sportello; indennità per attività prestata in giorno festivo/riposo settimanale; indennità per ore festive agli stabularisti e agli addetti alle stalle; indennità di disagio agli stabularisti; indennità di turno.

Non vi sono aggiornamenti riguardo al rischio e disagio, rispetto a quanto già disciplinato dal precedente Contratto Collettivo Integrativo, salvo la previsione con cui è istituita l'indennità di reperibilità per garantire i servizi resi dal personale Centri di Servizi Informatici, come già concordato dalle delegazioni pubblica e sindacale lo scorso 10 giugno, al fine di assicurare il servizio di tali Centri per dodici ore nelle giornate di sabato e domenica con turno singolo (7.30-19.30).

L'amministrazione si impegna poi a monitorare il numero degli interventi effettuati in reperibilità nel corso dell'anno 2011 e a comunicarne l'esito alle Rappresentanze sindacali.

Il punto 6 - Posizioni organizzative - riguarda il Fondo per l'indennità di responsabilità per il personale di Categoria B, C e D e la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di Categoria EP.

In merito al primo, si ricorda che le delegazioni hanno firmato, il 6 marzo 2009, uno specifico Accordo per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità al personale appartenente alle Categorie B, C e D cui siano state attribuite posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità (art. 91, commi 1 e 2, CCNL 16.10.2008), e per l'erogazione dell'indennità accessoria correlata, al quale si fa rinvio. Per l'anno 2011 continua ad applicarsi l'accordo sopra menzionato.

Per il personale di categoria D cui siano stati attribuiti qualificati incarichi di responsabilità nulla cambia rispetto alla disciplina contrattuale già vigente. Sono riconfermati, per il 2011, i seguenti importi di fascia: bassa 3.000,00 euro - media 4.000,00 euro - alta 5.000,00 euro lordo dipendente, di cui un terzo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente.

Per il personale di Categoria EP si rimanda a quanto concordato negli incontri di concertazione svoltisi l'11 maggio 2007 e il 14 - 19 marzo 2008, dei quali è stato redatto e sottoscritto verbale, salvo la specificazione dovuta in applicazione del CCNL 16.10.2008, art.76, c.1, che prevede che la retribuzione di posizione sia articolata su tre fasce, compresa la minima. La retribuzione di risultato eventualmente spettante è confermata al 20% della retribuzione di posizione e sarà commisurata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e ai risultati espressi da ciascun dipendente.

Il comma 5 dell'art. 6 regola gli incarichi aggiuntivi (art. 75, commi 7-11, CCNL 16.10.2008) e definisce nella misura del 60% dell'importo confluito sul fondo e disponibile, una volta detratti gli oneri a carico dell'amministrazione, la quota percentuale utile a remunerare i maggiori oneri e responsabilità, da corrispondere al personale che svolge incarichi aggiuntivi. Anche per gli incarichi di cui al presente capoverso deve essere rispettata la vigente normativa di Ateneo in materia di attribuzione di incarichi interni e autorizzazioni allo svolgimento di incarichi attribuiti da terzi.

Il punto 7 - Sostegno alle politiche per l'utilizzo dei mezzi pubblici - conferma, anche per il 2011, il fondo per il sostegno alle politiche per l'utilizzo dei mezzi pubblici per un importo complessivo di 51.646,00 euro, da utilizzare in conformità a specifici accordi con gli Enti competenti e previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali.

Il punto 8 - Progressione economica all'interno delle categorie - demanda a un accordo separato, da stipularsi dopo alla sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di cui all'oggetto, la disciplina delle tornate di selezioni per le progressioni economiche all'interno della categoria con requisiti dal 31/12/2010 al 31/12/2013. Infatti, il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie, stipulato il 16 novembre 2005 (e già integrato il 18 giugno 2007 con riferimento alla mobilità orizzontale con requisiti al 31/12/2006 e il 16 luglio 2009 con riferimento alle mobilità orizzontali con requisiti al 31/12/2008 e 31/12/2009), non regola una singola tornata di mobilità ma disciplina la pianificazione delle progressioni economiche orizzontali del personale tecnico-amministrativo con rapporto a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, mediante la definizione dell'entità delle risorse economiche da mettere a disposizione e di procedure biennali (divenute annuali ex art. 79 CCNL 16.10.2008) semplici e trasparenti. Tale Contratto Collettivo Integrativo fa riferimento alla normativa vigente al momento della sottoscrizione e, pertanto, prevede che le parti, nei sei mesi precedenti l'avvio di una nuova procedura di progressione, verifichino la disciplina contrattuale e, conseguentemente, provvedano a integrarla.

Si ricorda che le progressioni orizzontali all'interno delle categorie per il triennio 2011-2013 avranno valenza esclusivamente giuridica ex art. 9, comma 21, della legge 122/2010 il quale stabilisce che *"per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"*. La prossima Integrazione del C.C.I. 16 novembre 2005 dovrà necessariamente attenersi a tale disciplina.

Per le disposizioni pertinenti decorrenza, termini di attuazione, condizioni di efficacia nel tempo, si rimanda al **punto 9 - Disposizioni finali** - .

In particolare si segnala che il nuovo Contratto Collettivo Integrativo, che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2011, conserverà la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo e potrà essere integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in sequenza temporale, salvo disdetta.

Le clausole che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette. Le Parti si incontreranno per definire la nuova formulazione del Contratto Collettivo Integrativo conforme con il dettato legislativo e contrattuale.

Tutta la documentazione richiamata nel presente testo è disponibile *on line* sul sito internet di Ateneo all'indirizzo: www.unipi.it/ateneo/personale/sindacale/index.htm .

Pisa, 1 dicembre 2011

Il Direttore amministrativo
f.to Riccardo Grasso